

STATUTO

GLI ANGELI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIUMICINO RM VIA FEDERICO
MARTINENGO 1/D

Numero REA: RM - 1556083

Codice fiscale: 14930031001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

Rep. n. 20841

Racc. n. 12367

STATUTO

“GLI ANGELI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO - OGGETTO

Art. 1

E' costituita con sede in **Fiumicino (RM)**, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381, una società cooperativa sociale denominata “**GLI ANGELI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**”, di seguito indicata come “la cooperativa”. Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso comune potrà essere deliberato dall'Organo di Amministrazione senza comportare modifica dello statuto.

La cooperativa potrà istituire con delibera dell'Organo di Amministrazione, anche in relazione agli scopi che si prefigge, sedi secondarie in qualunque luogo del territorio nazionale. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal Libro soci e dagli atti sociali.

Art. 2

La durata della cooperativa è fissata fino al **31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

Art. 3

In attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, la cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire, anche congiuntamente:

- a) l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ;
- b) lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate;
- c) la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera con continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa non ha finalità speculative ed intende, verificandosi le corrispondenti possibilità oggettive, far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4

Per il compimento del proprio scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, la cooperativa si propone di esercitare, di gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o conto terzi, direttamente o tramite convenzione:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette, ivi incluse Casa Alloggio per Anziani, Casa Famiglia per minori non accompagnati e Disabili Adulti;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- gestione di centri per il benessere della persona;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi di assistenza domiciliare, sostegno, riabilitazione e diagnostica effettuati tanto presso la famiglia a domicilio, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di trasporto e assistenza a disabili e dializzati;
- gestione di piscine pubbliche e private;
- gestione di mense pubbliche e private;
- gestione di mense per ospedali, cliniche e/o strutture pubbliche e private, case di riposo e case di cura;
- servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione, disinfestazione, derattizzazione, trasporto per conto di terzi e facchinaggio per ospedali, cliniche, strutture pubbliche e/o private in genere;
- autotrasporto di persone e cose per conto di terzi;
- servizi di giardinaggio, pulizie arenili, fossi e anse fluviali;
- servizi finalizzati a favorire l'accoglienza, la mobilità e la fruizione del tempo libero delle persone, con attenzione particolare alle categorie di individui svantaggiati o con esigenze specifiche, ma sempre secondo i principi della mutualità così come definiti dall'art. 2514 e ss. c.c..

A puro titolo esemplificativo la società potrà svolgere ed organizzare, direttamente o tramite terzi, i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali comuni, province, regioni e Asl:

- a) progettazione e gestione di servizi e centri di riabilitazione;
- b) progettazione e gestione di centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;
- c) centri di cottura, servizio catering rivolto a pubblico o privati;
- d) progettazione e gestione di centri di orientamento, di formazione professionale, di psicoterapia, di counseling e di mediazione familiare;
- e) progettazione e gestione di corsi di aggiornamento volti alla qualifica e riqualifica di soggetti diversi, con particolare attenzione alle fasce di popolazione maggiormente a rischio, quali: disabili, giovani disagiati e/o a rischio di emarginazione, disoccupati di lunga durata, immigrati, donne, ex detenuti, ex tossicodipendenti;
- f) progettazione e gestione di centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- g) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- h) gestione di percorsi riabilitativi, formativi e di orientamento, rivolti a persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, fondati sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche individuali e di gruppo;
- i) progettazione e gestione di asili nido e scuole materne;

- l) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici, e di altro tipo;
- m) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché di attività di ricerca e di consulenza;
- n) organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali;
- o) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in situazioni di svantaggio sociale;
- p) realizzazione e gestione di banche dati e sportelli informa giovani e sportelli informativi;
- q) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- r) la cooperativa potrà produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali; realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video;
- s) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- t) per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa inoltre è fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo a organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa;
- u) commercializzazione di oggettistica varia, software, hardware e di attrezzature di giardinaggio,
- v) la cooperativa può svolgere qualunque attività produttiva (attività di ristorazione, giardinaggio, falegnameria, ceramica, servizi di pulizia, gestione di chioschi e birrerie, attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, attività informatiche e del terziario) finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: persone con disabilità fisico, psichica e sensoriale, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età evolutiva in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. un decreto del presidente del consiglio dei ministri o un decreto regionale possono individuare altre categorie di persone svantaggiate.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone altresì di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale finalizzati a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

Su delibera dell'Organo di Amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti a concludere tutte le operazioni contrattuali di na-

tura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili, alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali, nonché, per la sola indicazione esemplificativa:

- 1) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non;
- 2) potrà partecipare a gare pubbliche e private, bandi, appalti anche aderendo o costituendo associazioni, temporanee di impresa o altri organismi economici o società, in tutto il territorio dell'Unione Europea;
- 3) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 4) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- 5) per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del d. lgs. 385/1993, della delibera del CICR del 3/3/1994 e delle istruzioni di banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'art. 13 del d.p.r. 601/73 come modificato dall'art. 10 della l. 31/1/92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma;
- 6) potrà favorire la costituzione di cooperative edilizie per l'assegnazione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessione di mutui o partecipazioni;
- 7) potrà curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- 8) potrà organizzare e gestire corsi di formazione professionale anche destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati indicati nella precedente lettera h);
- 9) potrà costituire patrimoni separati ai sensi dell'art. 2447-bis c.c. e stipulare contratti per la destinazione di patrimoni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c...

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea."

Art. 5

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato nell'ambito delle attività sociali individuate precedentemente.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e ½ calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento, anche ai sensi dell'art. 12, lg. 16 dicembre

1977, n. 904;

- d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Art. 6

Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m. i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività mutualistica da parte della cooperativa e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

TITOLO II

SOCI

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge. Qualora, successivamente alla costituzione, il numero dei soci dovesse divenire inferiore a quello stabilito dalla legge, esso potrà essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si dovrà sciogliere ed essere posta in liquidazione.

I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione, secondo le seguenti modalità:

- a) soci operatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, in relazione alla tipologia di rapporto mutualistico di lavoro realizzato -;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà; ad essi potrà essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e per la totalità dei soci;
- c) soci sovventori - come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche;
- d) soci operatori elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere soci operatori i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge), che con la propria attività e qualificazione possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche che nel loro statuto o atto costitutivo prevedano il sostegno e/o la partecipazione e/o il finanziamento di cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, i falliti riabilitati e coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta in imprese concorrenti della cooperativa.

L'ammissione dei soci sovventori è illimitata, ma la capacità complessiva di voto di tali soci è limitata da un massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci in ciascuna Assemblea.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991. I soci volontari non hanno diritto di voto e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in un apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e

il diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo, comunque non superiore a 5 anni, i soci appartenenti alle categorie speciali che abbiano effettivamente maturato la formazione dovuta o conseguito l'inserimento, vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta, possono, su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'Organo di Amministrazione.

In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base alla diversa categoria cui appartiene.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione nella quale sia indicato:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che sarà variabile tra un minimo di euro 25,00 ed il massimo fissato dalla legge;
- c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'impegno al versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dall'Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:

- a) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;
- b) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;
- c) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) l'impegno al versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dall'Organo di Amministrazione.

Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di cui al precedente punto 2).

Art. 9

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'Organo di Amministrazione e tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato insieme alle motivazioni che la hanno determinata.

In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego espresso dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

In caso di reiezione della domanda, il richiedente potrà ripresentare la propria domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la non ammissione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 10. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto alla lettera a) dell'art. 21.

Relativamente ai soci sovventori, questi, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo

8, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle azioni o quote nominative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

L'Organo di Amministrazione, nella propria relazione annuale, informa l'Assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 10

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento delle quote sociali sottoscritte, nei termini fissati dall'Organo di Amministrazione;
- c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo di Amministrazione;
- d) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea e/o dall'Organo di Amministrazione;
- e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- f) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione. I soci potranno finanziare la società secondo la normativa vigente in materia.

Art. 11

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali o esplicano un'attività concorrente nonché, senza espresso assenso dell'Organo di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa, se soci cooperatori.

Art. 12

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o per scioglimento dell'Ente o della persona giuridica.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la contestuale risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso, compreso quello di lavoro.

Art. 13

Il diritto di recesso compete ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto i temi di seguito elencati e che comportano la modifica dell'atto costitutivo nonché del presente statuto e impongono, ai fini della loro approvazione, il raggiungimento dei quorum previsti per le decisioni di cui è competente l'Assemblea straordinaria:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) fusione o scissione;
- c) revoca dello stato di liquidazione;
- d) trasferimento della sede all'estero;
- e) eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- f) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;
- g) la modifica dei criteri di determinazione del valore di liquidazione della quota in caso di recesso.

Il recesso è ammesso inoltre nelle seguenti circostanze:

- 1) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art. 7;
- 2) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 3) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività mutualistica di lavoro;
- 4) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in

cui la cooperativa esplica la sua attività;

- 5) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore;
- 6) per lo scioglimento della persona giuridica;
- 7) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.

Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

La richiesta di recesso, per essere sottoposta all'esame dell'Organo di Amministrazione, deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata A/R.

Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dall'Organo di Amministrazione e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci.

Il recesso non può mai essere parziale.

Art. 14

L'esclusione è pronunciata dall'Organo di Amministrazione contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;
- b) quando svolga un'attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo;
- c) quando il medesimo si renda colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- d) quando, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- e) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- f) quando non partecipa al rapporto di scambio mutualistico e quindi non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e in particolar modo quando si determini quindi a suo carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili ad una giusta causa o ad un giustificato motivo. Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;
- g) quando abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o abbia superato il 65° anno di età e non abbia esercitato il recesso;
- h) quando appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati;
- i) in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- j) quando, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- k) quando si determini un caso di interruzione della prestazione mutualistica di lavoro, non determinato da causa di forza maggiore.

Nel caso indicato nella lettera a) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art. 15

Le deliberazioni prese dall'Organo di Amministrazione a norma degli artt. 9, 13 e 14 devono essere comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 16

I soci deceduti, receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-

sione o la morte del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuta entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso al momento della interruzione del rapporto con il socio ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso. In caso diverso, il termine di sei mesi è riferito alla chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17

In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla domanda di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto unitamente alla nomina di un unico delegato alla riscossione, nel caso di una pluralità di eredi.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio in cui è avvenuto il decesso del socio o si è interrotto il rapporto con il socio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, alla riserva ordinaria.

Art. 18

Il socio che, a seguito di recesso, esclusione o cessione di quote, non fa più parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno a decorrere dal giorno in cui si è determinata l'interruzione del rapporto sociale.

Nel caso in cui, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesti uno stato di insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Art. 19

Tutte le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le quote non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione.

Le partecipazioni dei soci sovventori eventualmente emesse sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, operatori e sovventori.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci operatori, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna del valore minimo di € 25,00 (venticinque/00);
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione, in cui confluiscono anche le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dalle eventuali riserve straordinarie costituite;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni o quote nominative trasfe-

ribili, riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge;

- f) da qualunque liberalità effettuata nei confronti della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte o delle azioni nominative possedute.

Le riserve si qualificano tutte come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e non possono mai essere ripartite tra i soci durante la vita dell'ente, né successivamente al suo scioglimento.

Art. 21

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 per le persone giuridiche, le quote dei soci cooperatori e le azioni o quote nominative sottoscritte dai soci sovventori potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'Organo di Amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione del socio.

I soci sovventori verseranno le somme dovute a fronte delle azioni o quote nominative da loro sottoscritte come segue:

- a) almeno il cinquanta per cento (50%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo di Amministrazione e comunque nel termine massimo di dodici mesi.

Il socio inadempiente, previa intimazione da parte dell'Organo di Amministrazione, viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e trascorso un mese dalla intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa.

Art. 22

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere distribuiti ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio, derivanti dalle attività svolte con i soci.

L'Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.

I ristorni, fatti salvi i limiti di legge, possono essere erogati in denaro, mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate o attraverso l'emissione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della cooperativa previa delibera dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30%, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale residuo può essere distribuito quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 5. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alla lettera b) del pre-

sente comma.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 24

Sono Organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente, nel caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 25

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa e da spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata A/R o a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'Assemblea può essere convocata anche mediante telefax o posta elettronica da spedirsi ai soci, rispettivamente al recapito risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata di non oltre tre giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento.

I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa senza diritto di voto.

Art. 26

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio e la destinazione degli utili;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci se nominati;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;
- g) delibera sulla distribuzione di eventuali ristorni;
- h) delibera sulle altre materie riservate alla propria competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale quali quelle, in via esemplificativa ma non esaustiva, inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infi-

ne operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'Assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento della società;
- c) delibera sulla fissazione del numero dei liquidatori, sulla loro nomina e sui loro poteri.

Art. 27

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, sulla proroga della società, sulla trasformazione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di più di un terzo dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 28

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per alzata di mano o per dichiarazione. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 29

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, tenuto conto delle limitazioni di voto esplicitamente previste nel presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha un voto. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 30

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal rappresentante legale che dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo viene nominato nell'atto costitutivo e successivamente provvederà l'Assemblea dei soci.

I soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori dovrà essere comunque costituita da soci

cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario o quando ne sia fatta domanda da altri due consiglieri o dal Collegio sindacale se nominato. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi anche a mezzo telefax non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il Presidente o il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione le votazioni sono palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti ed affini in terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il consigliere che, in una determinata operazione, ha un personale interesse o si trova in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Art. 32

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta pertanto, tra l'altro, all'Organo di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di Banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare d'appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- h) conferire procure, sia generali che speciali;
- i) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e

- le mansioni;
- j) dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ad organismi consortili o ad altre società;
 - k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - l) deliberare circa l'istituzione di sedi secondarie, succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;
 - m) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi dal Movimento Cooperativo;
 - n) nominare l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231;
 - o) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista nell'art. 4 del presente statuto.

Art. 33

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta il potere di firma e di rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi o in giudizio, nonché di fronte a tutte le Autorità amministrative-giudiziarie.

Il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte oltre che al Vice-presidente anche ad un altro consigliere, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio di Amministrazione, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, verificato dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera, tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Il rappresentante legale della cooperativa ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 34

L'Organo di Amministrazione ed i sindaci, se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono indicare specificamente, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., o nella nota integrativa, in caso di applicazione dell'art. 2435-bis, comma 6, C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 35

Alla nomina del collegio sindacale si provvederà soltanto al verificarsi delle condizioni di obbligatorietà di cui all'art. 2477, co. 2 e 3, c.c.. La nomina è inoltre obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.

Gli eventuali possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono nominare fino ad un terzo dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i non soci.

L'Assemblea nomina anche il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere all'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito verbale.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Organo di Amministrazione, delle Assemblee e del Comitato Esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo decadono dall'ufficio.

IL REVISORE CONTABILE

Art. 36

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, l'Assemblea dei soci nomina per il controllo contabile un revisore contabile, questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore incaricato del controllo contabile deve verificare con periodicità almeno trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale se nominato, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprimerne un giudizio per mezzo di apposita relazione.

L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, corrispondente a tre esercizi sociali.

Il revisore resta in carica per tre esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale del proprio mandato ed è rieleggibile.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992 e successive modificazioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38

A fronte di eventuali controversie fra soci, fra soci e cooperativa, o conseguenti a rapporti instaurati con soggetti non soci, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale, nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, iscritto nell'apposito registro del Ministero di Giustizia, estraneo alla cooperativa, che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione. Il conciliatore così individuato cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003 e secondo il regolamento di conciliazione suddetto.

Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o senza aver effettuato la procedura di conciliazione, può essere sospeso.

Art. 39

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to: Roberta CRUCIANI
F.to: Valentina RIVELLI
F.to: Lucrezia QUARESIMA
F.to: Fernando MISITI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese
Imposta di Bollo da assolvere mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22.02.2007.